

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 360

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTATADINO, COSSIGA, MARTINI MARIA ELETTA, SCALFARO, AIARDI, AMALFITANO, ANDREONI, ANDREOLI, ANTONIOZZI, ARMELLA, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BASSETTI, BELUSSI ERNESTA, BIANCHI FORTUNATO, BIANCO ILARIO, BODRATO, BONFERRONI, BORRUSO, BORTOLANI, BOTTA, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARAVITA, CARELLI, CASATI, CASINI, CASTELLUCCI, CENI, CITTERIO, CRISTOFORI, DE CINQUE, DELL'ANDRO, DE POI, FALCONIO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, GAITI, GARAVAGLIA, GARGANO, GAROCCHIO, GITTI, GORIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSSIGNOLI, MANNINO, MARABINI, MAROLI, MARZOTTO CAOTORTA, MENEGHETTI, MENZIANI, MERLONI, MICHELI, PERRONE, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, PORCELLANA, PUCCI, QUARENGHI VITTORIA, QUIETI, RADI, ROCELLI, ROSSI di MONTELERA, RUBBI EMILIO, RUBINO, RUSSO FERDINANDO SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SCAIOLA, SCALIA, SILVESTRI, SOBRERO, STEGAGNINI, TANTALO, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, URSO GIACINTO, VIETTI ANNA MARIA, ZANIBONI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO

Presentata il 17 luglio 1979

Provvedimenti urgenti per l'accoglimento dei profughi
provenienti dalla penisola indocinese

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un libero parlamento repubblicano, come quello italiano, nato dalla lotta di popolo della Resistenza, non può essere insensibile all'odissea di centinaia di migliaia di persone, i cui diritti inalienabili alla vita e alla libertà sono violati.

La pace, infatti, è un bene indivisibile che, appartenendo a tutta l'umanità, è profondamente ferita anche da avvenimenti lontani dalla nostra più immediata sfera di interessi e di azione.

Non solo, quindi, per un semplice sentimento umanitario, ma per una reale

consapevolezza politica il popolo italiano sollecita da tempo una più decisa attività da parte delle istituzioni per scongiurare ulteriori aggravamenti dei pericoli e delle condizioni di vita dei profughi indocinesi e per realizzare effettive possibilità di accoglimento di un numero significativo di essi nel nostro Paese.

Perché questa attività divenga la più concreta possibile, occorre predisporre uno strumento legislativo semplice ed efficace, che raccolga il consenso ampio delle forze politiche in vista della necessaria rapida approvazione.

Affinché esso non si riduca ad una serie di pur giuste affermazioni di principio, ma costituisca un valido aiuto ad una concreta condizione umana, è necessario che risponda in modo concreto ed immediato a tutti i bisogni reali: temporanea assistenza, istruzione linguistica, culturale e professionale, inserimento nel mondo lavorativo; tutto questo nel rispetto dell'identità culturale e familiare dei nuclei di persone accolte.

Alcuni criteri fondamentali hanno guidato la stesura dell'articolato: facilitare la ricerca di un lavoro stabile, evitando che siano incrementati fenomeni già esistenti di « lavoro nero », riconoscere un particolare diritto all'istruzione e all'inserimento culturale per tutti i membri della famiglia, tutelarne la salute anche prima dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Passando all'illustrazione dell'articolato, è doveroso rilevare il carattere di urgenza e di provvisorietà dei provvedimenti richiesti.

In particolare, l'articolo 1 definisce il soggetto titolare delle successive provvidenze in base alla provenienza dai Paesi della penisola Indocinese e alla designazione dell'Alto Commissariato profughi delle Nazioni Unite.

Per le prime necessità di sussistenza è offerto un sussidio temporaneo a ciascun

capo-famiglia, integrato da quote aggiuntive per i gruppi familiari più numerosi, con lo scopo di non spezzare l'unità della famiglia, tanto più necessaria in un simile momento di difficile ambientamento.

L'inserimento nel mondo del lavoro deve essere conseguito al più presto e nella prospettiva di renderlo stabile e normale.

Sembra opportuno prevedere una fase transitoria, nella quale le imprese siano stimolate all'effettiva assunzione da incentivi generalizzati, analoghi a quelli felicemente sperimentati per ottenere la riduzione del costo del lavoro per le imprese esportatrici.

Alla stessa logica obbedisce il sistema adottato per favorire l'inserimento nelle istituzioni scolastiche.

Una prima fase propedeutica di un anno preparerà i soggetti in età scolare all'inserimento in un livello dell'istruzione obbligatoria corrispondente alle capacità, accertate attraverso un esame; lo stesso corso annuale servirà alle persone non più in età scolare da « sentiero di avvicinamento » al lavoro, o a fasi successive dell'istruzione o alla formazione professionale e comunque all'inserimento linguistico e culturale nella società italiana.

È realistico prevedere che l'organizzazione di tali corsi propedeutici non possa essere né facile né sollecita per l'istituzione scolastica pubblica. Si ritiene perciò doveroso affiancarle la possibilità di un ricorso, facilitato sotto il profilo economico, alle istituzioni scolastiche non statali, che per la loro flessibilità possono più facilmente ricorrere al personale specializzato occorrente ed effettuare corsi « su misura » rispetto alle necessità, al numero e ai tempi delle piccole comunità di profughi.

Viene infine riconosciuta l'assistenza sanitaria a carico della Regione di residenza per i profughi in stato di necessità, fino al momento in cui non conseguano tale diritto grazie all'assunzione lavorativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga a tutte le disposizioni vigenti e fino all'entrata in vigore della « normativa organica per i profughi », è concesso il diritto di asilo ai profughi provenienti dalla penisola Indocinese, designati dall'Alto Commissariato Profughi delle Nazioni Unite.

ART. 2.

Il Ministro dell'interno concede ai suddetti profughi capi-famiglia, per il primo anno di soggiorno in Italia e sino a quando non abbiano trovato occupazione, un sussidio di lire 200.000 mensili, con l'aggiunta di 50.000 mensili per ogni familiare.

ART. 3.

Ai profughi in età di lavoro è consentita l'iscrizione in apposite liste di collocamento istituite presso ciascun Ufficio Provinciale del lavoro. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

ART. 4.

Agli enti ed alle imprese che assumono soggetti iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo precedente è riconosciuto un contributo mensile di lire 25.000 per dodici mesi.

Il datore di lavoro, in sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, detrae lo importo del contributo indicato nel precedente comma. Il Ministero del tesoro sulla base dei rendiconti annuali presentati dall'INPS provvederà a rimborsare all'Istituto stesso gli importi complessivi risultanti da apposite partite contabili.

ART. 5.

Le disposizioni previste dal precedente articolo 4 non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, né alle imprese o datori di lavoro che abbiano effettuato nei sei mesi precedenti licenziamenti per riduzioni di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I datori di lavoro che assumono soggetti provenienti dalle liste speciali di cui al precedente articolo 3, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono del contributo indicato nell'articolo 4, sono tenuti a rimborsare i contributi fino a quel momento percepiti.

ART. 6.

I profughi in età inferiore ai quindici anni sono ammessi a frequentare — previo accertamento di idoneità — la scuola pubblica elementare e media inferiore nel livello corrispondente alla loro età e preparazione. Nel caso in cui tale inserimento non sia immediatamente possibile, e in ogni caso per i profughi di età superiore ai 15 anni è riconosciuto il diritto di frequentare appositi corsi propedeutici linguistici e culturali della durata di un anno, organizzati presso istituti di istruzione pubblici o legalmente riconosciuti.

ART. 7.

Ai soggetti che frequentano corsi organizzati da istituti di istruzione legalmente riconosciuti viene corrisposto un contributo (buono scuola) di lire 50.000 mensili per la durata della frequenza all'intero corso, da trasferire integralmente all'istituto di istruzione frequentato, a totale copertura delle spese di iscrizione e della retta di frequenza del corso stesso. I corsi svolti presso istituti di istruzione legalmente riconosciuti sono sottoposti ad

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

autorizzazione preventiva da parte del Provveditorato agli studi competente, alla cui approvazione è sottoposto anche il programma di insegnamento svolto nel corso.

Il Provveditorato agli studi esercita inoltre la sorveglianza sulla corretta utilizzazione dei fondi provenienti dai contributi da cui al comma primo di questo articolo.

ART. 8.

Ai predetti profughi che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale, è concessa, a carico della Regione di residenza, l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera, per la durata di un anno dalla data di arrivo in Italia.

ART. 9.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione dei fondi del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.